

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL RISPETTO DEI REQUISITI DI CUI ALLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK PER LE MISURE DI AIUTO A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### PREMESSA

L'articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (di seguito "Decreto 41/2021") consente di fruire della nuova soglia di cui alla Sezione 3.1 e di avvalersi della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19" (di seguito "Temporary Framework"), come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, garantendo il monitoraggio e il controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, con riferimento alle misure agevolative previste dalle seguenti norme (c.d. regime "ombrello"):

- a) articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- b) articolo 78, comma 1 e comma 3 (quest'ultimo limitatamente all'imposta municipale propria IMU dovuta per l'anno 2021), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- c) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- d) articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- e) articolo 1, comma 599 e comma 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- f) articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5 e 6, e 6-sexies, del Decreto 41/2021;
- g) articoli 1 e 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il comma 14 del citato articolo 1 del Decreto 41/2021 prevede che gli aiuti di cui al comma 13, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 del Temporary Framework possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1.

Il successivo comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al citato comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 del Temporary Framework rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione e che le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 (di seguito "decreto ministeriale"), adottato ai sensi del comma 16 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021, sono stabilite le modalità di attuazione dei predetti commi da 13 a 15, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale stabilisce che gli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti sopra elencati presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Temporary Framework. Il successivo comma 2 dell'articolo 3 dispone, inoltre, che ai fini dell'applicazione della Sezione 3.12 del Temporary Framework gli operatori economici attestino, altresì, nell'autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale è approvato il presente modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di seguito "Dichiarazione") sono individuati i termini e le modalità di presentazione all'Agenzia delle entrate della Dichiarazione nonché il relativo contenuto.

---

## **SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

La Dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate in premessa (per le quali si applica il regime "ombrello"). Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l'accesso agli aiuti di cui sopra, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021), la presentazione della Dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli di cui in premessa. In tale ultimo caso, va presentata la Dichiarazione riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata. La Dichiarazione va comunque presentata quando il beneficiario abbia fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C nonché quando il beneficiario sia tenuto a compilare il quadro D della Dichiarazione (si vedano le istruzioni al quadro D nel paragrafo "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/200").

---

## **COME SI PRESENTA**

La Dichiarazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della Dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

---

## **DOVE TROVARE IL MODELLO**

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

---

## **TERMINI DI PRESENTAZIONE**

La Dichiarazione è presentata dal 28 aprile 2022 al 30 novembre 2022.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, commi da 1 a 9, del Decreto 41/2021, presentano la Dichiarazione entro il termine di cui sopra o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata (provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18 ottobre 2021, come modificato dal provvedimento del 3 dicembre 2021). Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nella sezione I del quadro A sono tenuti a presentare:

- una prima Dichiarazione, entro il 30 novembre 2022;
- una seconda Dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata (sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima Dichiarazione). Tale seconda Dichiarazione non va presentata qualora nella prima sia stata barrata la casella "ES" della dichiarazione sostitutiva (si vedano istruzioni a pag. 4) e continuino a sussistere le condizioni previste per la compilazione della predetta casella.

La seconda Dichiarazione dovrà essere compilata:

- barrando la casella "definizione agevolata" nel riquadro "DICHIARANTE" del frontespizio;
- valorizzando nel quadro A unicamente i campi riferiti alla definizione agevolata;
- senza allegare i quadri B e C;
- considerando, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tutti gli aiuti già indicati nella prima Dichiarazione;
- indicando nella sezione "SUPERAMENTO LIMITI SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK" solo l'eventuale importo eccedente i limiti riferito alla definizione agevolata.

---

## **DICHIARAZIONI CORRETTIVE**

Qualora si intenda sostituire una Dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova Dichiarazione; l'ultima Dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate (ad eccezione dell'ipotesi descritta nel paragrafo precedente, in quanto la Dichiarazione presentata oltre 30 novembre 2022 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30 novembre 2022).

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario degli aiuti indicati in premessa (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ente non commerciale, ecc.).

**ATTENZIONE:** Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività", è possibile comunicare con il presente modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello REDDITI 2022. Tale scelta deve riguardare tutti gli aiuti per i quali sono presenti i campi "Settore" e "Codice attività" (tranne l'ipotesi, sotto descritta, in cui l'aiuto sia fruito nell'ambito di diversi settori). Pertanto, qualora il dichiarante intenda avvalersi di tale facoltà occorre indicare nei **campi "Forma giuridica" e "Dimensione impresa"** del presente riquadro, rispettivamente, il codice corrispondente alla forma giuridica e il codice corrispondente alla dimensione dell'impresa (secondo la definizione contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003) desumibili dalle tabelle riportate nelle istruzioni alle colonne 12 e 13 del rigo RS401 dei modelli REDDITI 2022. Inoltre, occorre compilare anche i **campi 5 (Settore) e 6 (Codice attività)** nel quadro A riportando, rispettivamente, il codice che individua il settore dell'aiuto fruito dal beneficiario (1-Generale, 4-Agricoltura, 5-Pesca) e il codice corrispondente all'attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività. In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili.

Nella particolare ipotesi in cui il medesimo aiuto di Stato sia fruito dal dichiarante nell'ambito di più settori tra quelli sopra elencati, non è possibile avvalersi della predetta facoltà e, pertanto, è necessario per tale aiuto compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022. In tal caso, nel campo 5 (Settore) va indicato il codice 6 e non va compilato il campo 6 (Codice attività).

Il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022 va compilato anche nel caso in cui sia barrata la casella "ES" nel riquadro **"DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000** (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework). In tale ipotesi, infatti, non va compilato il quadro A (ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti) e, quindi, non possono essere fornite le informazioni di cui ai campi 5 e 6 del predetto quadro.

Nel caso in cui sia stato già inviato il modello REDDITI 2022 senza l'indicazione nel prospetto "Aiuti di Stato" degli aiuti di cui sopra, occorre compilare il quadro A con le informazioni relative al settore e al codice attività (campi 5 e 6). Qualora si intenda, comunque, avvalersi della modalità "semplificata" di compilazione della Dichiarazione, barrando la predetta casella "ES", è necessario presentare il modello REDDITI 2022 correttivo/integrativo riportando nel prospetto aiuti di Stato i predetti aiuti non indicati nel modello originario

**Rappresentante firmatario  
della Dichiarazione**

Nel riquadro va indicato:

- se il beneficiario degli aiuti è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la Dichiarazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il beneficiario degli aiuti è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

In caso di operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa beneficiario degli aiuti, la Dichiarazione va presentata dal soggetto avente causa indicando nel riquadro "Dichiarante" il codice fiscale del soggetto dante causa e nel presente riquadro:

- il codice fiscale del soggetto avente causa nel campo "Codice fiscale società";
- il codice fiscale del rappresentante del soggetto avente causa nel campo "Codice fiscale".

In caso di decesso del beneficiario degli aiuti, la Dichiarazione va presentata dall'erede indicando nel riquadro "Dichiarante" il codice fiscale del de cuius e nel presente riquadro il codice fiscale dell'erede o del suo rappresentante legale in caso di erede minore/interdetto, riportando il codice 7 nella casella denominata "Codice carica".

**Dichiarazione  
sostitutiva di atto notorio  
ai sensi dell'art. 47  
del DPR n. 445/2000**

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ha ad oggetto il rispetto da parte del dichiarante dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel quadro A sezione I, per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12"), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel **quadro A** (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto deve considerarsi ricevuto), comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II "Altri aiuti", del quadro A. I massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili. Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel comma 13 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021.

**ATTENZIONE:** Nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto, dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sez. I e II) per nessuno dei quali intende fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 e per i quali l'ammontare complessivo non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pro tempore vigenti, (riportati nei punti A) e B) della dichiarazione sostitutiva), è possibile barrare la **casella "ES"** e non compilare il quadro A ad esclusione dei righe relativi agli aiuti IMU che vanno comunque compilati qualora il dichiarante abbia beneficiato di tali aiuti. In caso di compilazione della casella "ES" resta l'obbligo di compilare il prospetto "Aiuti di Stato" presente nei modelli REDDITI 2022 (si veda quanto precisato a pagina 3). Si precisa che tale modalità di **compilazione semplificata** è facoltativa e, pertanto, il dichiarante, pur in presenza delle predette condizioni, può compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie (esponendo gli aiuti nel quadro A). Se il dichiarante ha già inviato l'autodichiarazione utilizzando il modello approvato prima dell'introduzione della **casella "ES"** non è tenuto a ripresentarla e deve attenersi alle istruzioni in merito alla compilazione del prospetto Aiuti di Stato contenuto nel modello REDDITI.

Risulta possibile "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito. In tal caso, occorre:

- barrare entrambe le caselle "Sez. 3.1" e "Sez. 3.12" del quadro A;
- compilare la **colonna 1** del **quadro D** indicando il codice dell'aiuto che si intende allocare in entrambe le Sezioni del Temporary Framework desunto dalla tabella Aiuti di cui sotto;
- compilare i **campi 2 e 4** del **quadro D** indicando, rispettivamente, l'importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello allocato nella Sezione 3.12;
- compilare i **campi 3 e 5** del **quadro D** indicando la quota degli importi già riportati nei campi 2 e 4 che sono stati eventualmente dichiarati nel prospetto degli aiuti di Stato del modello REDDITI/IRAP 2021, relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Tale meccanismo è applicabile solo per le misure ricomprese nel regime "ombrello", mentre per quelle non comprese rileva la Sezione del Temporary Framework nell'ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea.

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del **rigo "Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)"** occorre tenere conto, ad esempio, della misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" e delle misure di cui all'articolo 136-bis, "Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole", e di cui all'articolo 48-bis "Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori" del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. Il controllo del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attra-

verso la presente Dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework. In caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell'IMU, occorre compilare nel **quadro C** un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.

**ATTENZIONE:** L'indicazione nella presente dichiarazione delle agevolazioni concesse dai comuni non è sostitutiva della dichiarazione IMU, che rimane quindi dovuta.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di concessione di ogni singola misura agevolativa. La data di concessione è riportata nella tabella Aiuti di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata.

In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l'importo eccedente nel **riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework"**.

**ATTENZIONE:** L'importo eccedente i massimali, da riportare nel predetto riquadro, deve riferirsi agli aiuti elencati nella sezione I del quadro A (a cui si applica il regime "ombrello"). Non va, invece, riportato l'importo eccedente i predetti massimali riferito agli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 per i quali è compilata la sezione II del quadro A.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura va indicato il periodo ammissibile. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021. Per la singola misura che si intende allocare nella Sezione 3.12, è lasciato ampio margine in favore del beneficiario per la scelta del periodo ammissibile.

Il beneficiario delle misure può, dunque, individuare il periodo ammissibile più favorevole sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

In conformità con quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell'allegato 1 alle presenti istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12). Ai fini del calcolo per la determinazione dei costi fissi non coperti, occorre considerare tutte le misure di sostegno ricevute dal beneficiario nel corso dello stesso periodo ammissibile e non soltanto quelle qualificabili come aiuti di Stato. Il beneficiario che ha fruito, ad esempio, di una misura di aiuto approvata nell'ambito della Sezione 3.1 o di altra Sezione del Temporary Framework e che impatta o riduce i costi fissi del periodo ammissibile, è tenuta a nettizzare dalla base di calcolo per determinare i costi fissi non coperti l'ammontare del beneficio destinato alla copertura di un costo fisso.

Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell'ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre

L'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. L'ammontare dell'aiuto eccedente l'importo del massimale pro tempore vigente deve essere volontariamente restituito dal beneficiario, inclusi gli interessi di recupero.

Il calcolo del fatturato nelle ipotesi di "impresa unica" va effettuato in capo alla singola impresa, e non invece in capo al gruppo imprese, per quanto il massimale complessivo previsto dalla Sezione 3.12 debba intendersi in riferimento al gruppo imprese.

La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l'identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il **quadro B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se la Dichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

---

### Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato elencati nella sezione I del quadro A (per i quali si applica il regime "ombrello") in misura superiore ai massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (tenendo conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dalle altre imprese con cui il dichiarante si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato), alla data di concessione di ogni singola misura agevolativa come individuata nella tabella Aiuti di cui sotto. In tal caso, occorre indicare:

- in **colonna 2**, l'importo eccedente i predetti massimali riferito al dichiarante;
- in **colonna 3**, i relativi interessi da recupero. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. A tal fine, si fa riferimento alla data riportata nella tabella di cui sotto per ciascuna misura ivi elencata;
- in **colonna 4**, la somma degli importi delle colonne 2 e 3.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 4, va dichiarato se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12 come modificate dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste. Così, ad esempio, nel caso in cui il beneficiario dovesse sfiorare il limite del massimale stabilito nel corso del primo periodo di vigenza della Sezione 3.1 (pari a 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021) e non avesse la possibilità di allocare l'eccedenza all'interno della Sezione 3.12 (per mancanza dei requisiti ivi stabiliti), detta eccedenza non spettante potrebbe trovare capienza, con applicazione degli interessi da recupero, all'interno del nuovo e differente massimale della medesima Sezione, non interamente coperto.

La misura di cui all'articolo 1-ter del Decreto 41/2021 è fruibile solo ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework in quanto le condizioni di accesso alla medesima sono incompatibili con la Sezione 3.12 del Temporary Framework. Analogamente, anche la misura di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021 è fruibile solo ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, il presente riquadro va compilato indicando:

- in **colonna 1**, l'importo eccedente i predetti massimali riferito all'impresa unica;
- in **colonna 2**, l'importo di colonna 1 riferibile unicamente al dichiarante.

Le colonne successive vanno, invece, compilate secondo le istruzioni sopra riportate.

Gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali (ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale) vanno indicati nella **colonna 8** del presente riquadro. Detti importi vanno riportati, con riferimento alla singola misura agevolativa indicata nella **colonna 1** del **quadro D**, nelle **colonne 6** e **7** del medesimo quadro D, indicando rispettivamente l'importo dell'eccedenza da riversare e gli interessi da recupero.

---

**Sottoscrizione**

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della Dichiarazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

---

**Impegno alla  
presentazione telematica**

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della Dichiarazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

## TABELLA AIUTI

<b>MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12 DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021</b>				
<b>NORMA</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>CODICE AIUTO</b>	<b>MISURA</b>	<b>DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA</b>
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 25	1	"Contributo a fondo perduto"	Data di erogazione del contributo a fondo perduto
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 1	2	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	
	Art. 1-bis	3	"Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
	Art. 1-ter	4	"Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	
D.L. N. 172 DEL 2020	Art. 2	5	"Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 1	6	"Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	
	Art. 1-ter	7	"Contributo a fondo perduto per le start-up"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 1, commi da 1 a 4	8	"Contributo a fondo perduto automatico"	
	Art. 1, commi da 5 a 15	9	"Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	
	Art. 1, commi da 16 a 27	10	"Contributo a fondo perduto perequativo"	
	Art. 1, comma 30-bis	11	"Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 28	12	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	Data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 8	13	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	
	Art. 8-bis	14	"Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 602	15	"Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	
D.L. N. 73 DEL 2021	Art. 4, commi da 1 a 2	16	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
	Art. 4, comma 2-bis	17	"Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 120	18	"Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 129-bis	19	"Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	Per l'agevolazione consistente nella riduzione delle imposte dirette: data di entrata in vigore della norma. Per il credito d'imposta: data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure data di approvazione della compensazione *
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 5	20	"Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 24	21	"Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)
D.L. N. 34 DEL 2020	Art. 177	22	"Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	Data di entrata in vigore della norma (19/05/2020)



NORMA	ARTICOLO	CODICE AIUTO	MISURA	DATA CONCESSIONE MISURA AGEVOLATIVA
D.L. N. 104 DEL 2020	Art. 78, comma 1	23	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
	Art. 78, comma 3	24	"Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	Data di entrata in vigore della norma (15/08/2020)
D.L. N. 137 DEL 2020	Art. 9	25	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	Data di entrata in vigore della norma (29/10/2020)
	Art. 9-bis	26	"Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	Data di entrata in vigore della norma (09/11/2020)
L. 178 DEL 2020	Art. 1, comma 599	27	"Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	Data di entrata in vigore della norma (01/01/2021)
D.L. N. 41 DEL 2021	Art. 6, comma 5	28	"Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	Data di entrata in vigore della norma (23/03/2021)
	Art. 6, sexies	29	"Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	Data di entrata in vigore della norma (22/05/2021)

\* con riferimento ai crediti d'imposta, la data di concessione dell'aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

- data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022;
- data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:
  - data della maturazione;
  - data del rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico da parte di Agenzia delle entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;
  - data di presentazione del modello F24.

**CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)**

<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
1 Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+ Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto <sup>1</sup> )	,00
<b>Totale</b>	<b>,00</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7 Per servizi	,00
8 Per godimento beni di terzi	,00
9 Personale	,00
10 Ammortamenti e svalutazioni	,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14 Oneri diversi di gestione	,00
<b>Totale</b>	<b>,00</b>
<b>Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)</b>	<b>,00</b>

**CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12**

<b>a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)</b>	<b>,00</b>
<b>b. Aiuti potenziali<sup>2</sup> [a * 70/100 oppure 90/100 fino a max 10 mln]</b>	<b>,00</b>
<b>c. Aiuti ricevuti<sup>3</sup></b>	<b>,00</b>

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate, al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

<sup>1</sup> Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

<sup>2</sup> Il limite massimo concedibile è pari al 70% (o 90% per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

<sup>3</sup> Aiuti a copertura dei costi fissi non coperti di cui l'impresa ha beneficiato.